

N. 3/2020 R. Conc.



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE– GRUPPO 1
FALLIMENTI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

SENTENZA

di apertura di liquidazione controllata
art. 270 C.C.I.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott.ssa Antonella DRAGOTTO	Presidente
dott.ssa Roberta BRERA	Giudice
dott. Stefano DEMONTIS	Giudice rel.

Vista la domanda di liquidazione controllata dei beni, presentata ai sensi dell'art. 269 C.C.I, da **Luigi GUALCO**, nato a Novi Ligure (AL) il 02.02.1967 e residente in Basaluzzo (AL) alla Via Santa Maria n. 30 - C.F. GLCLGU67B02F965T, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bovone del foro di Pavia, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Voghera (PV) al Vicolo Torrente Rile n. 5, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Dott. Massimiliano Castello,

Sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 7.3.2023;

Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 co. 2 e 3, lett. b C.C.I. in relazione al luogo di residenza del ricorrente;

Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 39, 268 e 260 C.C.I. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del medesimo codice;

Visto l'art. 270, co. 5 C.C.I., che richiama le norma sul procedimento unitario di cui al Titolo III del medesimo codice, in quanto compatibili, e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 C.C.I. non debba esserne disposta la previa audizione se non nell'ipotesi in cui si ravvisi l'insussistenza dei presupposti di legge e si debba instaurare il contraddittorio sul punto;



Preso atto del fatto che il debitore offre il prelievo di quota dello stipendio per un periodo di 3 anni, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza;

Osservato che la misura del suddetto prelievo sul reddito dovrà essere determinata dal giudice delegato a norma 268, co. 3, lett. b), C.C.I.;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione controllata;

NOMINA

il Giudice delegato in persona del dott. Stefano Demontis;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dr. Massimiliano Castello, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori e, se esercente attività di impresa, i bilanci e le scritture contabili obbligatorie;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili eventualmente ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture eventualmente ricomprese nel piano di liquidazione;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompreso nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo), incaricando dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:



- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o preeducibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

RIMETTE

al G.D. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

FISSA

A tale fine davanti allo stesso G.D. l'udienza del **23.3.2023, ore 12:45**, disponendo la comparizione personale del debitore e invitando lo stesso a produrre in tempo utile per l'udienza la copia delle bollette per le utenze riferite all'anno 2022 e i giustificativi delle spese mediche sostenute nello stesso anno;

DISPONE

A cura del Liquidatore, la notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Alessandria, 8.3.2023

Il Giudice rel.

Stefano Demontis

Il Presidente

Antonella Dragotto

